

Numero scheda 03.340.06

RESTITUZIONE CONTRASSEGNO AUTO PER DISABILI NON PIU' VALIDO

Restituzione del contrassegno europeo permanente o a tempo determinato non più in corso di validità per autoveicoli al servizio di persone disabili.

Area AREA SERVIZI AL TERRITORIO
Responsabile DEVANI BARBARA
Servizio Servizio Lavori Pubblici - Mobilità

Modalità di richiesta

LETTERA

WEB

FAX

DI PERSONA

Da protocollare

Atto conclusivo

FORMA: Ricevuta di restituzione del contrassegno non più valido

TERMINE DI VALIDITA': Illimitato

ADOTTATO DA: Operatore di Sportello

Termine chiusura

Data di riconsegna del contrassegno.

Ai sensi dell'art. 9 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull'accesso all'impiego, in caso di inerzia e trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il richiedente può rivolgersi al Dirigente preposto all'Ufficio o al Segretario Generale.

Requisiti

Il contrassegno non è più valido quando è scaduto o è deceduto il suo titolare.

Documentazione

1) Modulo di comunicazione di restituzione compilato e: (in alternativa)
- firmato dalla persona disabile o dal legale rappresentante (genitore, tutore o curatore in caso di minorenne, interdetto o inabilitato) in presenza del dipendente addetto (chi firma deve essere provvisto di proprio documento di identità o riconoscimento)

- già firmato dalla persona disabile o dal legale rappresentante (genitore, tutore o curatore in caso di minorenne, interdetto o inabilitato) e inviato tramite posta tradizionale, fax o presentato da persona diversa, a cui deve essere allegata fotocopia del documento di identità o riconoscimento di chi ha firmato

- firmato da persona delegata dalla persona disabile o dal legale rappresentante (genitore, tutore o curatore in caso di minorenne, interdetto o inabilitato). In questo caso occorre allegare la delega scritta da parte del dichiarante (delegante) nei confronti di chi presenta la comunicazione (delegato), fotocopia del documento di identità o riconoscimento del delegante ed esibizione del documento di identità o riconoscimento di chi presenta la comunicazione

ATTENZIONE: L'invio tramite posta elettronica è ammesso solo in caso di furto o smarrimento ed a una delle seguenti condizioni:

a) la comunicazione è firmata digitalmente dal dichiarante

b) il dichiarante viene identificato dal sistema informatico attraverso l'uso della carta di identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o degli altri strumenti previsti dalla Legge

c) la comunicazione è trasmessa tramite la casella P.E.C. - Posta Elettronica Certificata del dichiarante

d) la comunicazione è firmata con firma autografa del dichiarante e viene scansionata insieme al documento di identità o riconoscimento del dichiarante e trasmessa tramite posta elettronica semplice o una casella P.E.C. - Posta Elettronica Certificata generica

2) Contrassegno oppure autodichiarazione o copia della denuncia di furto o smarrimento del contrassegno presentata alle Forze dell'Ordine (Carabinieri, Polizia, ecc.)

Il contrassegno non più valido va consegnato al Comune il prima possibile e comunque entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di restituzione.

Normative

- D.LGS. 285 del 30 aprile 1992 "Codice della Strada" e successive modifiche

- D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada" e successive modifiche

- D.P.R. 151 del 30 luglio 2012 "Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide"

Contribuzione dell'ente

Nessuna

Costo per l'utente

Nessuno

Dove rivolgersi

SEMPLICE Sportello Polifunzionale per il Cittadino

Note

ATTENZIONE:

- il contrassegno è strettamente personale e non può essere ceduto ad altre persone né esposto in fotocopia

- l'uso improprio del contrassegno comporta il suo ritiro e conseguenze di tipo penale

- ai sensi dei commi 1bis e 7bis art. 93 D.Lgs. 285/1992, il cittadino anche straniero residente in Italia da oltre 60 giorni non può guidare sul territorio nazionale un veicolo immatricolato all'estero (quindi con targa straniera)

La persona disabile o un suo familiare (in caso di decesso del titolare del contrassegno) o il legale rappresentante (genitore, tutore o curatore in caso di minorenni, interdetto o inabilitato) deve comunicare il numero di targa dei veicoli non più al servizio dell'interessato per la cancellazione dalla lista dei veicoli autorizzati all'ingresso nelle Z.T.L. delle città italiane. Per informazioni o comunicazioni riguardanti l'accesso alle Z.T.L. nelle città che ne sono provviste, occorre contattare direttamente il Comune interessato. Per il Comune di Bologna, consultare il sito web <http://www.comune.bologna.it/trasporti/servizi/2:4321/3414/>